

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1619 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 29/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 16763 e da Arpae al PGFC/2016/16600 del 16/11/2016, da **IDEAL SYSTEM S.R.L.** nella persona di Marco Sfienti in qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B, per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 18817 del 29/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17352, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 23/12/2016 e 28/12/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2016/18680 e PGFC/2016/18771;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2890 del 23/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2824, il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha comunicato quanto segue *“Con riferimento alla nota sull'impatto acustico, trasmesso da ARPAE con PGFC n. 1517 del 01/02/2017 e acclarata al PGN. com.le n. 1730 del 02/02/2017, si prende atto, con la presente, della suddetta nota.”*;

Atteso che, nella sopra richiamata Nota PGFC/2017/1517, Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha espresso quanto segue *“Con riferimento alla richiesta di parere dell'istanza in oggetto indicata, rilevato che l'Autorizzazione Unica Ambientale comprende una dichiarazione resa in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, a firma dell'Ing. Antimi Andrea, tecnico competente in acustica; con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il TCA dichiara che l'attività in oggetto rispetta i valori limite di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 20/03/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 4237 del 22/03/2017 a firma del Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/4402;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione n. 26 del 24/01/2013 prot. n. 8734/2013 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;
- Autorizzazione allo scarico n. 1043 del 29/10/2012 Prot. Com.le 13920 rilasciata dal Comune di Gambettola;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **IDEAL SYSTEM S.R.L.**,

che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IDEAL SYSTEM S.R.L.** (C.F./P.IVA 03552760401) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B, **per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 26 del 24/01/2013 prot. n. 8734/2013, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- installazione di un nuovo impianto di verniciatura per cataforesi, di cui alle nuove emissioni N. 39 e N. 40, con utilizzo di prodotti vernicianti a solvente;
- modifica delle emissioni N. 12, N. 13 e N. 16 del forno di polimerizzazione F2, dovuta alla essiccazione dei pezzi verniciati nel nuovo impianto di verniciatura per cataforesi oltre alla essiccazione dei pezzi verniciati a polvere. Per le emissioni N. 13 ed N. 16 è altresì previsto un aumento di portata;
- aumento di portata delle emissioni N. 20 e N. 23, provenienti dal forno di polimerizzazione F3;
- sostituzione dei bruciatori a servizio dei forni F2 e F3 e loro spostamento all'interno dello stabilimento, resta invariata la codifica delle relative emissioni N. 14 e N. 22;
- modifica delle emissioni N. 5 ed N. 8 (in precedenza utilizzate per espellere vapore acqueo), in quanto alle stesse sono convogliate gli effluenti prodotti dall'applicazione del coadiuvante di adesione;
- spostamento all'interno dello stabilimento delle emissioni N. 30, N. 31, N. 32, senza ulteriori modifiche;
- eliminazione delle emissioni N. 15, N. 21, N. 26, N. 27, N. 35, N. 37;
- installazione di una cabina di sbavatura, di cui alla nuova emissione N. 41, nel nuovo capannone ubicato in Via Verdi n. 91.

Il responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, ha ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2016/16787 del 18/11/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PGFC/2017/866 del 20/01/17, così come successivamente integrata con nota PGFC/2017/1979 del 09/02/17, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Nuove emissioni edificio di Via Verdi n. 87/b

Emissioni n. 39 e n. 40 vasca di verniciatura per cataforesi V3 - gli inquinanti sono costituiti da composti organici volatili; si esclude la produzione di polveri, in quanto l'applicazione del prodotto verniciante viene eseguita per immersione. Tenuto conto che il gestore dichiara di utilizzare una miscela verniciante (RESINE) con 87% di acqua e che pertanto la percentuale di solvente presente nelle resine è ampiamente inferiore al 13%, l'attività è compresa al punto 4.13.42 "Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto

6. dell'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc. Dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpa, i consumi mensili di prodotti vernicianti a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a 35.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa all'anno (pasta pigmentata, solvente, emulsioni ed additivi), e comunque non superiori a 400 kg/giorno. Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissioni modificate edificio di Via Verdi n. 87/b

Emissione n. 5 applicazione coadiuvante di adesione e tunnel di pretrattamento risciacquo

Emissione n. 8 applicazione coadiuvante di adesione e forno di asciugatura F1

Considerato che si tratta di prodotto utilizzato al 1% in acqua si esclude la produzione di polveri; pertanto gli inquinanti saranno costituiti da Composti organici volatili. L'attività può essere ricompresa, per analogia, al punto al punto 4.13.42 “Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 6. dell'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce il medesimo valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc. Dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpa, i consumi mensili di prodotti vernicianti a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a 1.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa all'anno (coadiuvante di adesione), e comunque non superiori a 400 kg/giorno. Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico di entrambe le emissioni in quanto esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite. Per entrambe le emissioni il controllo periodico del valore limite prescritto dovrà essere effettuato con una periodicità almeno annuale.

Emissione n. 13 Forno F2 (Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Emissione n. 16 Cappa di uscita Forno F2 (Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Gli inquinanti sono costituiti da composti organici volatili. L'attività è compresa ai seguenti punti:

- 4.13.40 “Polimerizzazione/cottura di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc;
- 4.13.43 “Essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Sostanze organiche volatili” pari a 50 mg/Nmc;
- punto 6. dell'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc.

Si applica pertanto il valore limite l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico

totale)” pari a 50 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della emissione N. 16 in quanto esistente ma precedentemente non assoggettata al controllo periodico del valore limite prescritto. Per entrambe le emissioni il controllo periodico del valore limite prescritto dovrà essere effettuato con una periodicità almeno annuale.

Emissione n. 20 forno di polimerizzazione finitura F3

Emissione n. 23 cappa di uscita forno di polimerizzazione finitura F3

Gli inquinanti sono costituiti da composti organici volatili. L'attività è compresa ai seguenti punti:

- 4.13.40 “Polimerizzazione/cottura di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc;
- punto 6. dell'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc.

Si applica pertanto il valore limite l'inquinante “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della emissione n. 23 in quanto esistente ma precedentemente non assoggettate al controllo periodico del valore limite prescritto. Per entrambe le emissioni il controllo periodico del valore limite prescritto dovrà essere effettuato con una periodicità almeno annuale.

Nuova emissione edificio di Via Verdi n. 91.

Emissione n. 41 banchi di smerigliatura S1 - l'attività è compresa al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo periodico annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a cartucce con pulizia automatica ad aria compressa.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, preso atto del parere della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa sopra riportato, evidenzia che per le emissioni esistenti e non modificate si confermano le condizioni contenute nella precedente autorizzazione, salvo gli aggiornamenti di seguito indicati:

- *impianti termici ad uso produttivo* – il quadro di tali impianti, considerate le modifiche prospettate dalla Ditta, sarà quello di seguito riportato:
 - Emissione n. 6 caldaia a gas B1 (1,163 MW, a metano)
 - Emissione n. 7 caldaia a gas B2 (1,512 MW, a metano)
 - Emissioni n. 10 scambiatore di calore forno a gas B3 (0,814 MW, a metano)
 - Emissione n. 14 scambiatore di calore forno a gas B4 (1,163 MW, a metano)
 - Emissione n. 22 scambiatore di calore forno a gas B5 (1,163 MW, a metano)
 - Emissione n. 30 scambiatore di calore forno a gas B6 (0,28 MW, a metano)Trattasi di impianti termici ad uso produttivo, la cui potenza termica complessiva supera la soglia di 3 MW e pertanto risultano tutti oggetto dell'autorizzazione Titolo I. Dato atto che i limiti sono individuati al punto 1.3 della parte III all'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, si

evidenza che il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “se viene utilizzato metano o gpl”: tale dicitura sottintende che la Ditta deve rispettare tali valori limite senza obbligo di autocontrollo periodico, che rimane fissato pertanto per i soli ossidi di azoto. Tenuto conto altresì che, considerando i singoli bruciatori, tutti gli impianti termici succitati hanno potenza termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l'obbligo di autocontrollo per tali emissioni, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili;

- *verniciatura a polvere* – nella autorizzazione precedente alle emissioni n. 17, 18, 31, 32, 33 e 34, derivanti dalla applicazione di vernici a polvere, era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”, mutuato dal punto 4.13.39 “Applicazione di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopraccitato. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato un controllo di tali emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo. Si conferma invece l'esenzione dell'obbligo di effettuazione dei controlli periodici annuali, tenuto conto che su tali emissioni sono installati impianti di abbattimenti rispondenti ai criteri della “migliore tecnologia” (filtri a cartucce) dotati di pressostato differenziale, in applicazione di quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo periodico annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtri a cartucce con pulizia automatica ad aria compressa;
- *emissione n. 9 uscita forno di asciugatura F1* – tenuto conto che successivamente alla applicazione del coadiuvante di adesione i pezzi transitano nel forno di asciugatura F1, preso atto che le aspirazioni di tale applicazione sono convogliate alle emissioni n. 5 e n. 8, non può essere esclusa a priori la presenza di composti organici volatili anche nella emissione n. 9. Si ritiene pertanto di prescrivere anche per questa emissione il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc. Considerata altresì la tipologia di attività, il tipo di prodotto utilizzato, la sequenza dei passaggi operativi, si ritiene di non imporre il controllo analitico di tale emissione.

L'acquisizione del succitato parere favorevole, così come integrato dalle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di esprimere parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Il Comune di Gambettola, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data

29/10/2016 P.G.N. 16763/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento di Via Verdi n. 87/B sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 36	IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SPOGLIATOI	25 kW cad. a metano
EMISSIONE N. 38	IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO UFFICI E SERVIZI IGIENICI	

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento di Via Verdi n. 87/B sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DA R1 A R8 – RICAMBIO GENERALE ARIA AMBIENTE A CONVENZIONE NATURALE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Edificio di Via Verdi n. 87/B

EMISSIONE N. 1 – GRANIGLIATRICE SEMILAVORATI DI DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE G1

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P1 - SGRASSAGGIO ALCALINO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE N. 3 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P2 - DECAPAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido fluoridrico e ione fluoro (espresi come HF)	2	mg/Nmc
Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P3 - FOSFATAZIONE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE N. 5 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E TUNNEL DI PRETRATTAMENTO - RISCIAQUO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 6 - FUMI CALDAIA B1 - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO B1 (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 7 – FUMI CALDAIA B2 - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO B2 (1.512 kW, a metano)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 8 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E FORNO DI ASCIUGATURA F1

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 9 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E USCITA FORNO DI ASCIUGATURA F1

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONE N. 10 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE FORNO ASCIUGATURA B3 (814 kW, a metano)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 – CAPP A DI ENTRATA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2

(Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONE N. 13 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2

(Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 14 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE FORNO POLIMERIZZAZIONE FONDO B4 (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 16 – CAPP A DI USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2

(Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 17 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE – MANO DI FINITURA V4**EMISSIONE N. 18 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE – MANO DI FINITURA V4**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 19 – CAPP A ENTRATA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONE N. 20 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 22 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE FORNO POLIMERIZZAZIONE FINITURA B5 (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E23 – CAPPA DI USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 28 – TERMOSVERNICIATURA GANCI T1

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10 ms ⁻¹
Temperatura esercizio	1223 K
Tempo di permanenza	2 s
Ossigeno libero nei fumi	6%

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Sostanze organiche (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700	mg/Nmc

EMISSIONI N. E29 – GRANIGLIATRICE SEMILAVORATI DI GROSSE DIMENSIONI G2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 30 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA B6 (280 kW, a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI N. 31 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE V2

EMISSIONI N. 32 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE V2

EMISSIONI N. 33 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE MANO DI FONDO V1

EMISSIONI N. 34 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE MANO DI FONDO V1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 39 – VASCA DI VERNICIATURA PER CATAFORESI V3

EMISSIONE N. 40 – VASCA DI VERNICIATURA PER CATAFORESI V3

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Edificio di Via Verdi n. 91

EMISSIONE N. 41 – BANCHI DI SMERIGLIATURA S1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Relativamente alle **emissioni N. 5, 8, 39 e 40**, si prescrive quanto di seguito indicato:

- dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 11**, i consumi mensili di **prodotti vernicianti a base acquosa**, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **35.000 kg** di prodotti vernicianti a base acquosa (pasta pigmentata, solvente, emulsioni ed additivi) e **1.000 kg** di coadiuvante per adesione **all'anno**, e comunque complessivamente non superiori a **400 kg/giorno**;
- devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di

cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 39, 40 e 41** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gambettola, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 39, 40 e 41** con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 39, 40 e 41** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 5, 8** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite), **16, 23** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al controllo analitico periodico del valore limite prescritto), **17, 18, 31, 32, 33 e 34** (esistenti ma precedentemente assoggettate al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un controllo analitico recente. Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
9. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 1, 17, 18, 29, 31, 32, 33, 34 e 41** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16, 20, 23, 28, 39 e 40** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo

controllo effettuato.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1, 17, 18, 29, 31, 32, 33, 34 e 41**, come richiesto al precedente **punto 9**;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 5, 8, 39 e 40**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente **punto 2**.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Gambettola il 29/10/2016 ed acquisita al prot. comunale n. 16763 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre il parere Hera prot. n. 20080 del 22/02/2017 pervenuto al Comune di Gambettola in data 28/02/2017 ed acquisito al prot. comunale n. 3099;

fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	IDEAL SYSTEM S.R.L.
Ubicazione insediamento	Via G. Verdi n. 87/B
Destinazione d'uso dell'insediamento	Trattamento superficiale metalli
Potenzialità dell'insediamento	3300 mc/anno – 15 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore chimico-fisico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura n. 1043 del 29/10/2012 prot. n. 13920 rilasciata dal Comune di Gambettola, è rinnovata secondo lo schema fognario allegato e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Hera prot. n. 20080 del 22/02/2017 pervenuto al Comune di Gambettola in data 28/02/2017 ed acquisito al prot. comunale n. 3099, di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **risciacquo pezzi metallici dopo sgrassaggio alcalino, decapaggio, fosfatazione e passivazione; pulizia resine demineralizzatore.**
- 2) Non è ammesso in fognatura lo scarico delle soluzioni esauste dei trattamenti, che devono essere stoccate e smaltite ai sensi della normativa vigente.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Le portate di scarico in fognatura devono rispettare i seguenti valori: 3300 mc/anno; 15

mc/giorno. Hera si riserva la facoltà di rivedere tali portate qualora si rivelassero in contrasto con il buon funzionamento del sistema fognario-depurativo di recapito.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **impianto di depurazione chimico-fisico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **campionatore automatico** (sulla linea di scarico acque reflue industriali), approvato e piombato da HERA;
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva

la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

ALLEGATO: Planimetria schema impianto fognario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.